

Ambulatori, il Comune sconfitto al Tar

Paolo Colzani

Il Tar della Regione Lombardia ha accolto lunedì scorsi i ricorsi presentati da Edilombarda, da Lab.Fit Medical Wellnes e dallo Studio dentistico di Enrico Clemente, Pier Francesco Polleri e Camillo Polleri contro il Comune di Seregno, poi riunificati in sede di dibattimento, disponendo l'annullamento di una serie di atti prodotti dagli uffici comunali riguardo l'immobile tra le vie Solferino e Colzani, che ospita più attività mediche specialistiche. In giudizio si era costituito anche lo Studio radiologico Bernasconi, che come il Comune di Seregno aveva chiesto il rigetto delle istanze. Nelle motivazioni, il collegio giudicante, presieduto da Italo Caso, ha ripercorso l'iter che ha portato alla costruzione dell'edificio, classificando come illegittimi i provvedimenti impugnati, partendo dall'ordinanza del 14 agosto 2019, con la quale il Comune di Seregno aveva disposto in autotutela l'annullamento di quattro Scia rilasciate al 2017, ingiunto ad Edilombarda la rimozione dei vizi delle procedure amministrative e diffidato alla prosecuzione dell'attività nello stabile. Nello specifico, è stata considerata fondata la doglianza dei ricorrenti, che avevano sostenuto che «il Comune avrebbe ritenuto, nonostante l'approvazione del Pgt efficace dal mese di gennaio 2015, la perdurante vigenza dell'articolo 13 delle norme tecniche di attuazione del previgente Prg, che impedirebbe l'insediamento nell'immobile di enti non accreditati con il Sistema sanitario nazionale e quindi degli studi privati o di quanti siano comunque titolari di altra autorizzazione rilasciata da una pubblica



amministrazione in materia sanitaria, senza tenere conto della circostanza che gli impegni, assunti da Edilombarda con gli atti d' obbligo del 2012 e del 2013, sarebbero stati superati da quelli contenuti nell' atto d' obbligo del 6 ottobre 2015, che, sul presupposto dell' entrata in vigore del nuovo Pgt e del venire meno dei vincoli di cui al previgente strumento pianificatorio, ha preso atto di tale nuovo regime urbanistico ed ha previsto di cedere le rimanenti unità del primo piano ad esercenti attività mediche sia in accreditamento con il Ssn che non». Il collegio ha aggiunto che «i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica alla libera insediabilità di funzioni in un ambito territoriale devono risultare correlati e proporzionati ad effettive e superiori esigenze legate alla tutela dell' ambiente urbano o alla salvaguardia dell' ordinato assetto del territorio, dovendosi in caso contrario reputare che le limitazioni non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime». L' udienza di merito, seguita all' accoglimento delle domande cautelari, si era svolta il 12 maggio in audioconferenza. Il Comune di Seregno dovrà rifondere il contributo unificato a ciascun ricorrente.